

Proposta per un

REGOLAMENTO (CE) n./... DELLA COMMISSIONE

del [...]

recante modifica al regolamento (CE) della Commissione n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale degli aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e progettazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ⁽¹⁾ (in appresso denominato "regolamento di base"), e in particolare gli articoli 5 e 6,

visto il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione del 24 settembre 2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione ⁽²⁾,

considerando che:

- (1) è necessario apportare miglioramenti e correggere gli errori nell'allegato (a cui in appresso si fa riferimento come "parte 21") al regolamento della Commissione (CE) n. 1702/2003, ed armonizzare alcune delle sue disposizioni con il sistema di numerazione fissato dall'Agenzia conformemente a quanto disposto al punto 21.B230(b).
- (2) I provvedimenti contemplati dal presente regolamento si basano sul parere espresso dall'Agenzia ⁽³⁾ in conformità agli articoli 12, paragrafo 2, lettera b) e 14, paragrafo 1 del regolamento di base.
- (3) I provvedimenti contemplati nel presente regolamento sono conformi al parere⁴ del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito in base all'articolo 54, paragrafo 3 del regolamento di base.
- (4) Il regolamento della Commissione (CE) n. 1702/2003 deve essere di conseguenza modificato,

¹ GU L 240 del 7/9/2002, pag. 1

² GU L 243 del 27/09/2003, pag. 6

³ Parere n. 03/2006

⁴ [Da formulare]

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione è modificato come segue:

1. Il comma (b)5 del paragrafo 21A.14 è sostituito dal seguente:
"5. un'elica a passo fisso od aggiustabile."
2. Il comma (b)2 del paragrafo 21A.35 è sostituito dal seguente:
"2. Per gli aeromobili da omologare ai sensi di questa sezione, eccetto dirigibili ad area calda, palloni ad aria calda, palloni a gas liberi, palloni a gas vincolati, alianti ed alianti alimentati ed aeroplani aventi una massa massima al decollo pari od inferiore a 2 722 kg, a verificare che vi siano garanzie sufficienti che l'aeromobile, le sue parti e le sue pertinenze sono affidabili e funzionano correttamente."
3. Il paragrafo 21A.112 è modificato aggiungendo un'"A" alla fine del numero del paragrafo.
4. Il paragrafo 21A.125 è modificato aggiungendo un'"A" alla fine del numero del paragrafo.
5. Il comma (c)2 del paragrafo 21A.165 è sostituito dal seguente:
"2. determinare che altri prodotti, parti o pertinenze siano completi e conformi ai dati di progettazione approvati, oltre che in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, prima di rilasciare un modello 1 AESA per certificarne la conformità ai dati di progettazione approvati e le condizioni per un funzionamento sicuro e, inoltre, nel caso dei motori, determinare, conformemente ai dati forniti dal titolare del certificato di omologazione del modello di motore, che ciascun motore completo rispetta i parametri delle emissioni applicabili, così come definiti al punto 21A.18(b), vigenti alla data di fabbricazione del motore, per certificare la conformità delle emissioni, oppure"
6. Il paragrafo 21A.183 è sostituito dal seguente:

"21A.183 Rilascio dei certificati di aeronavigabilità

L'autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascerà un certificato di aeronavigabilità per:

- (a) aeromobili nuovi:
 1. dietro presentazione della documentazione di cui al punto 21A.174(b)(2).
 2. Se l'Autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l'aeromobile è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza.

- b) Aeromobili usati:
1. dietro presentazione della documentazione di cui al punto 21A.174(b)(3) e comprovante che:
 - (i) l'aeromobile è conforme a un progetto di modello approvato sulla base di un certificato di omologazione del modello e di eventuali certificati di omologazione supplementare, modifiche o riparazioni approvati/e ai sensi del presente documento, e;
 - (ii) le direttive di aeronavigabilità applicabili sono state rispettate; e
 - (iii) l'aeromobile è stato ispezionato conformemente alle disposizioni applicabili della parte M;
 - e
 2. se l'Autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l'aeromobile è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza.”

7. Il comma a) del paragrafo 21A.184 è sostituito dal seguente:

- “(a) L'autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascerà un certificato di aeronavigabilità ristretto per:
1. aeromobili nuovi:
 - (i) (i) dietro presentazione della documentazione di cui al punto 21A.174(b)(2);
 - (ii) se l'autorità competente degli Stati membri di registrazione si ritiene soddisfatta per il fatto che l'aeromobile si conforma ad un progetto approvato dall'Agenzia in base ad un certificato di omologazione del modello ristretto o in conformità a determinate specifiche di certificazione ed è in condizione di funzionare in maniera sicura.
 2. Aeromobili usati:
 - (i) dietro presentazione della documentazione di cui al punto 21A.174(b)(3) e comprovante che:
 - (A) l'aeromobile è conforme ad un progetto approvato dall'Agenzia sulla base di un certificato ristretto di omologazione del modello o secondo particolari specifiche di aeronavigabilità, e;
 - (B) le direttive di aeronavigabilità applicabili sono state rispettate, e;
 - (C) l'aeromobile è stato ispezionato conformemente alle disposizioni applicabili della parte M;
 - e
 - (ii) se l'Autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l'aeromobile è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza.”

8. Il comma (a) del paragrafo 21A.245 è sostituito dal seguente:

- “(a) il personale di tutte le divisioni tecniche è sufficiente, per numero ed esperienza, ed è stato investito di adeguati poteri per assolvere i compiti assegnati; inoltre, questi, unitamente alla sistemazione, alle

infrastrutture e agli equipaggiamenti, sono adeguati per consentire al personale di conseguire gli obiettivi di aeronavigabilità e protezione ambientale relativi al prodotto.”

9. Il paragrafo 21A.263 è modificato come segue:
 - (a) il comma (b)3 è sostituito dal seguente:

“3. un numero di autorizzazione ETSO ai sensi di quanto disposto al punto 21A.602(b)(1), oppure”
 - (b) il comma (c)3 è sostituito dal seguente:

“3. per pubblicare informazioni o le istruzioni contenenti la seguente dicitura: «Il contenuto tecnico del presente documento è approvato in ottemperanza all’approvazione DOA n. EASA.21J.[xyz].»”
 - (c) il comma (c)4 è sostituito dal seguente:

“4. approvare modifiche documentarie al manuale di volo dell’aeromobile, e pubblicare dette modifiche accompagnate dalla seguente dicitura: «La revisione n. xx al Manuale di volo (o supplemento) rif. yyy è approvata in ottemperanza all’approvazione DOA n. AESA.21J.[xyz].»”
10. Il comma (a) del paragrafo 21.A.307 è sostituito dal seguente:

“(a) accompagnato da un certificato di riammissione in servizio (modello 1 AESA) che certifica che il componente è stato prodotto conformemente a dati di progettazione approvati ed è in condizione di funzionare in sicurezza, e”
11. Il paragrafo 21A.432 è modificato aggiungendo un’”A” alla fine del numero del paragrafo.
12. Il comma (c) del paragrafo 21A.606 è sostituito dal seguente:

“(c) dichiara espressamente che è pronto ad ottemperare a quanto previsto al punto 21A.609.”
13. Il comma f del paragrafo 21.A.609 è sostituito dal seguente:

“(f) soddisfa con quanto previsto ai punti 21A.3, 21A.3B e 21A.4.”
14. Il comma (d) del paragrafo 21A.801 è sostituito dal seguente:

“(d) Per i palloni pilotati, la targa di identificazione di cui al paragrafo (b) deve essere fissata all’involucro dell’aerostato e collocata, se possibile, in un punto in cui risulti leggibile dall’operatore quando il pallone è gonfio. La navicella, i gruppi portacarichi, tutti i gruppi di riscaldamento, inoltre, devono essere contrassegnati in modo indelebile e leggibile con il nome del fabbricante, il codice prodotto, o equivalente, e il numero di serie, o equivalente.”
15. Il comma (a) del paragrafo 21A.804 è sostituito dal seguente:

“(a) Ogni parte o pertinenza deve essere contrassegnata in modo indelebile e leggibile con:

 1. un nome, un marchio o un simbolo che identifica il produttore in una maniera definita dai dati di progetto applicabili, e;

2. il codice prodotto, come definito nei dati di progettazione applicabili, e;
3. le lettere EPA (European Part Approval) per parti e pertinenze fabbricate secondo dati di progettazione non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del tipo del prodotto di riferimento, fatta eccezione per gli articoli ETSO.”

16. Il comma (a) del paragrafo 21B.225 è sostituito dal seguente:

- “(a) Nel caso in cui l’autorità competente constati un caso di evidente ed oggettivo mancato rispetto dei requisiti del presente documento da parte del titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione, le non conformità saranno trattate conformemente a quanto previsto al punto 21A.158 e:
1. una non conformità di primo livello dovrà essere notificata al titolare dell’approvazione di un’impresa di produzione e dovrà essere confermata per iscritto entro tre giorni lavorativi dalla definizione.
 2. Una non conformità di secondo livello dovrà essere confermata per iscritto al titolare dell’approvazione di un’impresa entro 14 giorni lavorativi dalla definizione.”

17. Il comma (a) del paragrafo 21B.235 è sostituito dal seguente:

- “(a) Per giustificare il mantenimento dell’approvazione da parte dell’impresa di produzione, l’Autorità competente deve sottoporre quest’ultima a una costante sorveglianza, al fine di:
1. verificare che il sistema qualità del titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione sia sempre conforme alla sezione A, capitolo G, e;
 2. verificare che l’impresa di produzione del titolare dell’approvazione operi in conformità al manuale dell’impresa di produzione, e;
 3. verificare l’efficacia delle procedure delineate nel manuale dell’impresa di produzione, e;
 4. monitorare tramite campionatura gli standard relativi a prodotti, parti o pertinenze.”

18. Il modello 1 AESA che si trova nell’appendice I della parte 21 è modificato come segue:

- (a) Il testo “Numero di approvazione dell’organizzazione ai sensi della parte M, sezione A, capitolo F: AAA RRR XXXX” è cancellato dal campo 13 – Osservazioni.
- b) La seconda linea di testo nel campo 14 è sostituita dalla seguente:
“ dati di progettazione approvati, ora in grado di funzionare in condizioni di sicurezza”

19. Le istruzioni di compilazione del modello 1 AESA che si trovano nell’appendice I della parte 21 sono modificate sostituendo il testo del campo 9 del capitolo 3 con il testo seguente:

- “Campo 9 Utilizzato per indicare le applicazioni approvate per tipo di aeromobile per cui i componenti riammessi sono idonei all’installazione, sulla base

delle informazioni fornite dal detentore dell'approvazione del progetto in virtù del piano descritto ai punti 21.A4 e 21A.133 (b) e (c). Sono consentite le seguenti opzioni:

- (a) Almeno un modello di aeromobile, elica, o motore specifico o di serie così come identificato dal titolare dell'approvazione del progetto. In caso di riammissione di un gruppo motore od elica, si prega di specificare le richieste di approvazione dell'aeromobile, oppure, se la richiesta non è specifica, specificare "motore/elica del modello certificata". In presenza di un articolo ETSO si prega di specificare le richieste approvate per tipo di aeromobile oppure di riportare la menzione "articolo ETSO N/D". In presenza di componenti da installare in un articolo ETSO, si prega di specificare "articolo ETSO N/D" oppure il codice prodotto di tale articolo.
- b) "Nessuno" si deve utilizzare unicamente quando si sa che i componenti non sono ancora dotati di una richiesta per tipo di aeromobile approvata, come, ad esempio: certificato di omologazione del modello di aeromobile sospeso, unicamente per prova, informazioni approvate sospese. Se si fa uso di questa categoria, nel campo 13 è necessario fornire le informazioni esplicative appropriate e si possono omologare nuovi componenti unicamente per fini di conformità.
- (c) "Vario" se, in virtù delle intese di cui ai punti 21A.133(b) e (c), si ritiene che il componente può essere installato su prodotti approvati multipli, conformemente ad una procedura approvata dall'autorità competente incaricata dell'effettuazione dei controlli POA.

In caso di richieste multiple di un tipo di prodotto approvato si ritiene accettabile che questo campo contenga un riferimento incrociato ad un documento allegato in cui tali richieste sono elencate.

Le informazioni presenti nel campo 9 non costituiscono un'autorizzazione implicita a montare il componente su un determinato aeromobile, motore od elica. L'utente/installatore è tenuto a verificarne l'idoneità d'installazione consultando altri documenti, quali il catalogo dei componenti, i bollettini di manutenzione e così via.

Le informazioni presenti nel campo 9 non implicano necessariamente che il prodotto, le parti o le pertinenze possano essere unicamente installate nei modelli elencati, né tantomeno garantisce che il prodotto, le parti o le pertinenze possano essere installate su tutte le voci di cui al campo 9. La possibilità di effettuare l'installazione può essere condizionata da modifiche o variazioni alla configurazione.

Nel caso in cui una parte sia identificata dal titolare del progetto in conformità a standard ufficialmente riconosciuti, allora tale parte è considerata una parte standard e non è necessaria la riammissione facendo ricorso al modello 1 AESA. Tuttavia, il titolare di una POA che riammette una parte standard ricorrendo ad un modello 1 AESA deve essere in grado di dimostrare che è in grado di controllare la produzione di quella parte."

20. Il modello AESA 15a nell'appendice II della parte 21 è modificato come segue:

- (a) Il testo "ARC REFERENCE" è cancellato.

- b) Il testo ‘Tipo di aeromobile:’ è cancellato.
21. Il modello AESA 24 nell’appendice IV della parte 21 è modificato cancellando il testo “LOGO AESA” presente nell’angolo superiore sinistro del medesimo.
22. L’appendice I alla parte 21 del modello 1 AESA è modificata come segue:
- (a) Il testo “LOGO AESA” posto nell’angolo superiore sinistro del modello è cancellato;
 - b) La prima fase nel campo 5 è sostituita dalla frase seguente:
“5. Il presente certificato di aeronavigabilità è rilasciato ai sensi della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, del 7 dicembre 1944, e del regolamento (CE) n. 1592/2002, articolo 5, par. 2, lett. c), in relazione all’aeromobile summenzionato, che si considera idoneo ai fini dell’aeronavigabilità se mantenuto e impiegato conformemente alle precedenti disposizioni ed ai limiti operativi applicabili.”
23. Il modello AESA 52 nell’appendice VII della parte 21 è modificato sostituendo il testo del campo 17 dal seguente:
- “17 Dichiarazione di conformità
Con il presente documento, si certifica che l’aeromobile è pienamente conforme al progetto omologato e agli elementi descrittivi di cui sopra, menzionati nei campi 9, 10, 11, 12 e 13.
L’aeromobile è in condizione di operare in sicurezza.
L’aeromobile è stato sottoposto ad opportuni test in volo.”
24. Le istruzioni di completamento del modello AESA 55 nell’appendice VII della parte 21 sono modificate mediante la cancellazione dei primi tre paragrafi posti sopra il capitolo 1.
25. Il foglio A del modello AESA 55 nell’appendice IX della parte 21 è modificato sostituendo: “RIFERIMENTO: NAA.G.XXXX” con “RIFERIMENTO: MS.21G.XXXX”.
26. Il foglio B del modello AESA 55 nell’appendice IX della parte 21 è modificato come segue:
- (a) Il testo nel riquadro superiore destro del modello è sostituito dal testo seguente:
TA: MS.21G.XXXX”.
 - b) La prima fase nel campo posto sotto la prima riga è sostituito dal seguente testo:
“Il presente documento è parte dell’approvazione dell’impresa di produzione numero MS.21G.XXXX, rilasciata a”.
27. Il modello AESA 65 nell’appendice X alla parte 21 è modificato sostituendo: “Riferimento: [NAA].F.[XXX]” con “Riferimento: MS.21F.XXXX”

Articolo 2
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il paragrafo 21.A.804(a)(1) della parte 21 modificato sarà applicabile ai progetti approvati dopo tale data.

Il presente regolamento è vincolante in ogni sua parte ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione

Membro della Commissione